

LA DISCIPLINA DELL'ANTIRICICLAGGIO E GLI ADEMPIMENTI DEI PROFESSIONISTI.

**a cura del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
(consigliere delegato dott. Giovanni Stella)**

- 1. Premessa.**
- 2. La direttiva 91/308/CEE (c.d. I direttiva antiriciclaggio).**
- 3. La direttiva 2001/97/CE (c.d. II direttiva antiriciclaggio).**
- 4. Il Decreto Legislativo n.56 del 20 febbraio 2004.**
- 5. Il regolamento di attuazione del Ministero dell'Economia.**
- 6. Le istruzioni applicative dell'Ufficio Italiano dei Cambi.**
- 7. La direttiva 2005/60/CE (c.d. III direttiva antiriciclaggio e antiterrorismo).**
- 8. Conclusioni.**
- 9. Allegato A delle Istruzioni UIC**
- 10. Allegato C delle Istruzioni UIC**
- 11. Allegato D delle Istruzioni UIC**
- 12. Allegato E delle Istruzioni UIC**

1. Premessa

Molti professionisti - fra di essi anche i dottori commercialisti - stanno per diventare una sorta di “007”, veri e propri “agenti segreti” chiamati ad investigare sulle operazioni compiute dai loro clienti e a darne comunicazione in caso di “operazioni sospette” dell’uso del sistema finanziario per finalità di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Le tappe cronologiche del coinvolgimento del mondo delle professioni nella lotta al riciclaggio di denaro sono le seguenti:

- 2001: la direttiva 2001/97/CE (detta seconda direttiva antiriciclaggio) del 4 dicembre 2001 ha modificato la direttiva 91/308/CE relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, ed esteso ai professionisti gli obblighi antiriciclaggio;
- 2003: la legge n. 14 del 3 febbraio 2003 (legge comunitaria 2002) ha recepito la seconda direttiva;
- 2004: il decreto legislativo n.56 del 20 febbraio 2004 ha attuato in Italia il nuovo quadro comunitario in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite ed ha previsto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze emani un regolamento di attuazione;
- 2005: è stata emanata la terza direttiva antiriciclaggio (2005/60/CE) che ha esteso ulteriormente l’ambito degli “obblighi antiriciclaggio” previsti per le banche ed i professionisti;
- 2006: la legge 25 gennaio 2006, n.29 (comunitaria 2005) ha conferito delega al Governo per il recepimento della stessa ed il riordino dell’intera materia;
- 2006: il Ministero delle Finanze e l’Ufficio Italiano dei Cambi hanno emanato le norme di attuazione e le disposizioni applicative del d.lgs. 56/2004.

Tutto questo percorso è stato puntualmente sempre attentamente seguito da tutti i Consigli delle professioni interessate che, attraverso un approfondito esame di ogni documento, hanno individuato sia i lati positivi che quelli negativi e hanno cercato di volta in volta di eliminare questi ultimi proponendo una serie di emendamenti, con un duplice scopo: quello di raggiungere le finalità cui le norme tendono e quello di consentire, ai professionisti, di continuare ad

esercitare la propria attività senza eccessivi impedimenti, anche se inevitabilmente, come vedremo avanti, ancora più di qualche lato oscuro rimane.

2. La direttiva 91/308/CEE (c.d. prima direttiva antiriciclaggio)

L'origine della normativa vigente ed in evoluzione può farsi ascendere alla direttiva 91/308/CEE, relativa alla prevenzione d'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (c.d. prima direttiva "antiriciclaggio"), con la quale si è inteso affidare al sistema finanziario (alle banche ed agli intermediari finanziari) un ruolo di prevenzione del crimine attraverso il compito di esaminare le transazioni finanziarie.

L'obiettivo era duplice: incrementare la trasparenza del mercato finanziario e dei suoi flussi e *intercettare* l'operazione "sospetta di riciclaggio".

Per raggiungere tale obiettivo sono stati imposti due diversi livelli di obblighi: l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati relativi ad essa ed alle operazioni da questa effettuate, quindi la segnalazione ad un'autorità appositamente designata delle operazioni "sospette di riciclaggio".

In Italia la direttiva è stata recepita dalla legge 5 luglio 1991 n.197, che ha, inoltre, posto il limite all'utilizzazione del denaro contante e dei titoli al portatore per un ammontare non superiore 12.500 euro, trasformando in *passaggio obbligato* il transito dell'operazione economica e del trasferimento di ricchezza attraverso il sistema finanziario.

Con il decreto legislativo 26 maggio 1997, n.153 è stato previsto che la comunicazione dell'operazione sospetta sia effettuata ad un'autorità amministrativa (l'Ufficio italiano dei cambi), competente a rielaborare ed approfondire dal punto di vista finanziario le segnalazioni.

Le segnalazioni delle operazioni sospette confluite all'Uic e da questo rielaborate sotto l'esclusivo aspetto finanziario, vengono trasmesse sia alla Direzione investigativa antimafia, sia al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza per gli approfondimenti investigativi; solo con la legge 388/2000 è stato previsto un *meccanismo di ritorno*, ossia la trasmissione dei risultati delle investigazioni sulle segnalazioni inoltrate dall'Uic.

3. La direttiva 2001/97/CE (c.d. seconda direttiva antiriciclaggio).

La direttiva 2001/97/CE del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (c.d. seconda direttiva antiriciclaggio), obbliga gli Stati membri all'adozione di un più elevato standard di prescrizioni nel sistema finanziario

La seconda direttiva ha ampliato l'ambito soggettivo dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio (identificazione dei clienti, registrazione delle operazioni e segnalazione delle operazioni sospette), che vengono così estesi anche ad

alcune attività e professioni di carattere non finanziario (tra cui avvocati, notai, dottori commercialisti, ragionieri e p.c., consulenti del lavoro).

Sono state considerate a rischio, perché utilizzabili per il transito di capitali sporchi e la loro *ripulitura*, le seguenti attività monitorate dalle relative professioni:

- 1) quelle caratterizzate dalla movimentazione di ingenti flussi di denaro contante (case da gioco);
- 2) quelle mediante le quali siano possibili investimenti di rilevante valore (agenti immobiliari, commercianti di oggetti di valore elevato, quali pietre e metalli preziosi, opere d'arte e case d'asta);
- 3) quelle che a ragione dell'attività di verifica dello stato patrimoniale o finanziario di un soggetto o società, possano effettuare un competente *screening* delle singole transazioni sospette (revisori, contabili esterni, consulenti tributari);

quelle poste in essere da notai e dai cosiddetti liberi professionisti legali, ma con esclusivo riferimento a poche ipotesi tassativamente indicate.

La direttiva ha imposto ad alcune categorie di professionisti (revisori, contabili esterni, consulenti tributari, agenti immobiliari, notai e "professionisti legali") alcuni obblighi, che consistono nell'identificazione del cliente, nella registrazione delle informazioni relative all'operazione, nell'archiviazione e conservazione dei dati, nella comunicazione all'autorità responsabile per la lotta antiriciclaggio delle operazioni sospette.

Si tratta, in pratica, di affidare ai professionisti una funzione di natura pubblicistica, di supplenza alle autorità di controllo e alle forze che si dedicano alla repressione del crimine.

La direttiva stabilisce l'obbligo di identificazione del cliente, quando vengano "allacciati" rapporti di affari. Risulta molto importante la determinazione del momento di inizio di tale relazione di affari nell'attività libero-professionale dei dottori commercialisti.

Il *legal privilege* è previsto all'articolo 6 paragrafo 3 e prevede che le attività svolte dai dottori commercialisti, in relazione alla difesa o rappresentanza del cliente nel procedimento innanzi alle Commissioni tributarie o l'accertamento della posizione giuridica di un cliente, non siano soggette all'obbligo di segnalazione dell'operazione sospetta.

La segnalazione dell'operazione sospetta non importa violazione del segreto professionale, tuttavia potrebbe creare notevoli problemi nella sfera della deontologia professionale.

4. Il decreto legislativo n. 56 del 2004.

Il decreto legislativo 20 febbraio 2004 n.56, in vigore dal 14 marzo 2004, recante "l'attuazione della direttiva 2001/97/CE, recante modifica della direttiva 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario e scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite" ha interamente recepito il testo della suddetta direttiva europea.

Il d.lgs 56/2004 ha previsto la soggezione agli obblighi antiriciclaggio per i seguenti soggetti:

- a) banche;
- b) Poste Italiane S.p.a.;
- c) istituti di moneta elettronica;
- d) società di intermediazione mobiliare (SIM);
- e) società di gestione del risparmio (SGR);
- f) società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- g) imprese di assicurazione;
- h) agenti di cambio;
- i) società fiduciarie;
- l) società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
- m) intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario;
- n) intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario;
- o) soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dagli articoli 113 e 155, commi 4 e 5, del testo unico bancario;
- p) società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del testo unico dell'intermediazione finanziaria;
- q) ai soggetti che esercitano, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, le attività ivi indicate;
- r) alle succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero nonché le succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate;
- s) ai soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali, nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro;
- t) ai notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
 - 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;
 - 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
 - 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
 - 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
 - 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.

La legge comunitaria 2005 (l. 25 gennaio 2006, n.29) ha previsto l'estensione degli obblighi antiriciclaggio anche a soggetti non iscritti in albi, i quali vengono posti sullo stesso piano degli iscritti nelle professioni ordinistiche, inserendo una nuova lettera s-bis all'art. 2 del d.lgs. 56/2004 che estende l'ambito di applicazione del decreto sia esteso ad *“ogni altro soggetto che rende i servizi*

forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi”.

Il d.lgs 56/2004 ha previsto che con regolamento (da adottarsi entro 240 gg dall'entrata in vigore del D.Lgs) il Ministero dell'Economia e delle Finanze stabilisca:

- il contenuto e le modalità di esenzione degli obblighi di identificazione e conservazione delle informazioni;
- le modalità di identificazione in caso di interruzione di rapporti e di effettuazioni di operazioni a distanza;

le norme per l'individuazione delle operazioni di cui alla legge antiriciclaggio.

5. Il regolamento di attuazione del Ministero dell'Economia

Il Ministero dell'Economia ha emanato il regolamento attuativo degli articoli 3 comma 2 e 8 comma 4 del D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 56 in materia di antiriciclaggio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.82 del 7 aprile 2006.

Il regolamento (in conformità al d.lsg 56/2004) si applica ai professionisti (nello svolgimento dell'attività in forma individuale, associata o societaria) iscritti negli Albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e p.c., dei consulenti del lavoro, nel registro dei revisori contabili, nonché dei notai e degli avvocati nei casi espressamente previsti dalla legge.

Il regolamento si applica altresì alle società di revisione (ex art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.52).

Il professionista ha l'obbligo di identificare il cliente qualora la prestazione fornita abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore (anche in presenza di operazioni frazionate) a Euro 12.500, ovvero se di valore indeterminato o non determinabile.

La identificazione avviene alla presenza del cliente (salvo i casi indicati in cui tale presenza non è necessaria) mediante documento di riconoscimento non scaduto. Elementi di incertezza danno luogo a una nuova identificazione.

Dopo l'identificazione il professionista conserva nell'archivio le generalità complete del cliente e gli estremi del documento di identificazione, la data dell'avvenuta identificazione, la descrizione della prestazione effettuata, il valore dell'oggetto della prestazione.

Eventuali modifiche ai dati identificativi vanno operate entro trenta giorni dalla conoscenza e nello stesso termine vanno inseriti i dati identificativi originari.

L'incarico conferito da più clienti comporta l'obbligo della identificazione di ciascun cliente.

I dati dell'archivio devono essere conservati per dieci anni.

L'archivio è unico per ogni professionista.

Le registrazioni devono essere conservate in ordine cronologico.

In sostituzione dell'archivio gestito a mezzo di strumenti informatici può essere tenuto un registro cartaceo, numerato progressivamente e siglato pagina per pagina dal professionista, senza spazi in bianco o abrasioni.

E' possibile, per gli studi associati, tenere un unico archivio purché sia possibile l'individuazione del professionista responsabile.

I dati raccolti sono soggetti alla protezione dei dati personali con relativo "trattamento dei dati" e rispetto degli obblighi delle misure di sicurezza ex d.lgs 196/2003.

I professionisti sono obbligati a segnalare all'U.I.C. ogni operazione ritenuta sospetta.

La segnalazione deve essere effettuata senza ritardo non appena il professionista venga a conoscenza di elementi che fanno sospettare circa la provenienza del denaro.

Le segnalazioni non costituiscono violazione del segreto professionale e, se poste in essere in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo per i liberi professionisti e per i dipendenti o collaboratori.

Gli obblighi di segnalazione non si applicano nel caso di esame della posizione giuridica del cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza (compresa la consulenza) in un procedimento giudiziario, nonché nei giudizi arbitrali o di risoluzione di controversie dinanzi a organismi di conciliazione.

Nel caso in cui il cliente agisca per conto di altro soggetto, il professionista verifica anche la reale titolarità dell'operazione.

Alle segnalazioni di operazioni sospette si applica il regime di riservatezza.

E' fatto divieto al libero professionista e a chiunque ne abbia conoscenza di comunicare le segnalazioni al cliente.

Gli obblighi di identificazione e conservazione non si applicano se l'incarico è stato conferito dal cliente prima dell'entrata in vigore del regolamento.

Tuttavia se l'incarico risulta ancora in essere dopo 12 mesi dall'entrata in vigore, entro tale data bisogna adempiere agli obblighi predetti.

6. Le istruzioni applicative dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

Con la emanazione delle Istruzioni applicative dell'UIC in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico delle categorie professionali menzionate in precedenza si può considerare concluso l'iter normativo di attuazione in Italia della seconda direttiva antiriciclaggio.

Dette istruzioni costituiscono un manuale operativo che detta e disciplina le modalità pratiche cui i professionisti dovranno attenersi ai fini dei nuovi adempimenti che li vedono coinvolti a partire dal 22 aprile 2006.

Dette istruzioni, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2006, si compongono di sei parti e di cinque allegati.

6.1.

La **parte I** riguarda le **definizioni e l'ambito soggettivo di applicazione:**

I destinatari della disciplina (nello svolgimento della propria attività professionale) sono i seguenti:

- a) liberi professionisti, operanti in forma individuale, associata o societaria;
- b) società di revisione.

In particolare, gli avvocati e i notai sono destinatari delle disposizioni antiriciclaggio solo quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

- a) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;
- b) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
- c) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
- d) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
- e) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.

Le attività svolte dai professionisti nella qualità di organi di gestione, amministrazione, controllo e liquidazione di società, enti, trust o altre strutture analoghe sono escluse dall'ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio.

Rimane, comunque, impregiudicato per i componenti dei collegi sindacali l'obbligo di vigilare sull'osservanza delle norme antiriciclaggio e di trasmettere in copia al Ministero dell'Economia e delle Finanze gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale concernenti violazione delle norme antiriciclaggio.

Le disposizioni antiriciclaggio si applicano ai liberi professionisti abilitati ad operare in Italia, anche per l'attività svolta all'estero che sia soggettivamente od oggettivamente collegabile al territorio italiano. Non si applicano ai professionisti stranieri operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi in conformità alla relativa disciplina comunitaria.

Le disposizioni antiriciclaggio si applicano alle società di revisione aventi sede legale in Italia nonché agli stabilimenti italiani di società di revisione aventi sede legale all'estero, anche per l'attività ivi svolta.

I liberi professionisti e le società di revisione devono:

- a) **identificare i clienti**;
- b) **istituire l'archivio unico** e registrare e conservare in esso i dati identificativi dei clienti e le altre informazioni relative alle prestazioni professionali eseguite;
- c) **segnalare le operazioni sospette** di cui all'art. 3 della legge antiriciclaggio, rispettando gli obblighi di riservatezza delle segnalazioni di cui alla stessa legge;
- d) segnalare al Ministero dell'economia e delle finanze le violazioni dell'art. 1 della legge antiriciclaggio;
- e) **istituire misure di controllo interno**, al fine di prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio.

Inoltre, allo stesso fine i liberi professionisti assicurano un'adeguata formazione dei dipendenti e collaboratori.

Gli obblighi antiriciclaggio si applicano, anche nel caso di attività professionale svolta in forma associata o societaria, al professionista che esegue l'incarico, il quale ne risponde pure in relazione all'attività svolta con l'ausilio di collaboratori o dipendenti.

Le società di revisione rispondono dell'adempimento degli obblighi predetti anche per l'attività svolta con l'ausilio di collaboratori o dipendenti.

6.2.

La **parte II** si riferisce all'**identificazione dei clienti**.

L'identificazione consiste nella verifica dell'identità del cliente e del soggetto per conto del quale egli eventualmente operi nonché nell'acquisizione dei loro dati identificativi per la conservazione nell'archivio unico.

L'identificazione è dovuta:

a) in relazione a ogni prestazione professionale che comporti o possa comportare la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento, beni o utilità di importo, anche frazionato, superiore a €12.500;

b) in relazione alle operazioni il cui valore non è determinato o determinabile.

Costituiscono in ogni caso operazioni di valore non determinabile la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe, nonché gli incarichi di revisione contabile, di tenuta di contabilità, paghe e contributi e l'esecuzione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza.

L'identificazione del cliente è eseguita al momento dell'accettazione dell'incarico.

I professionisti e le società di revisione acquisiscono i seguenti "dati identificativi":

a) per le **persone fisiche**: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo della residenza o del domicilio, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione;

b) per i **soggetti diversi dalle persone fisiche**: la denominazione, la sede legale e il codice fiscale.

I clienti forniscono tutte le informazioni necessarie per l'identificazione e quelle richieste dal professionista o dalla società di revisione per ottemperare agli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio.

All'atto dell'identificazione i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, tutte le informazioni necessarie per l'identificazione dei soggetti per conto dei quali operano.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, è necessario verificare l'esistenza del potere rappresentativo in base alla documentazione prodotta dal cliente. A tal fine, il cliente deve consegnare documentazione ufficiale (ad esempio, visure camerali, certificati rilasciati da enti competenti, delibere consiliari o assembleari) dalla quale risultino i dati identificativi, il conferimento dei poteri di rappresentanza nonché ogni altra informazione necessaria per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

Quando il conferimento dell'incarico è compiuto congiuntamente da più clienti, l'identificazione è dovuta per ciascuno di essi. Qualora della prestazione professionale siano stati incaricati congiuntamente più professionisti, ciascuno di essi deve procedere alla identificazione.

Ferma restando la responsabilità del professionista, è possibile delegare, occasionalmente o stabilmente, l'acquisizione dei dati identificativi ad un collaboratore o dipendente del quale il professionista stesso si avvale per lo svolgimento dell'attività.

L'identificazione può essere diretta, indiretta o a distanza.

Identificazione diretta.

E' effettuata alla presenza fisica contestuale del cliente e del professionista, ovvero di un dipendente o collaboratore di quest'ultimo o della società di revisione.

La verifica dell'identità del cliente è effettuata sulla base di un documento valido per l'identificazione e non scaduto. Sono validi per l'identificazione i documenti d'identità e di riconoscimento di cui agli artt. 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Per l'identificazione di soggetti non comunitari, in assenza di uno dei predetti documenti, si procede all'acquisizione dei dati identificativi attraverso il passaporto o il permesso di soggiorno.

Identificazione indiretta.

E' quella che può essere effettuata anche senza la presenza fisica del cliente, nei casi seguenti:

- a) il cliente è già stato identificato direttamente dallo stesso professionista o dalla stessa società di revisione in relazione ad altra attività professionale;
- b) i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultano da atti pubblici, scritture private autenticate o da documenti recanti la firma digitale ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modificazioni;
- c) i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultano da dichiarazione dell'autorità consolare italiana, così come indicata nell'art. 6 del decreto legislativo 23 maggio 1997, n. 153;
- d) i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultano da attestazione di un altro professionista o di una società di revisione di uno dei paesi membri dell'Unione Europea che, in applicazione della normativa di recepimento della direttiva 2001/97/CE, ha identificato il cliente e i soggetti terzi per conto dei quali opera.

Identificazione a distanza.

Nello svolgimento dell'attività a distanza, ovvero senza la presenza fisica contestuale del cliente e del professionista, l'identificazione diretta non è necessaria per i clienti ai quali sia stata rilasciata un'apposita attestazione, qualora il soggetto attestante, presso il quale i clienti siano già stati identificati, rientri in una delle categorie seguenti:

- a) intermediari abilitati;

- b) enti creditizi o enti finanziari di Stati membri dell'Unione europea, così come definiti nell'art. 1, lettere A) e B), nn. 2), 3) e 4) della direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001;
- c) banche aventi sede legale e amministrativa in paesi non appartenenti all'Unione europea, purché aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e succursali in tali paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI.

6.3.

La **parte III** evidenzia il **contenuto dell'obbligo di identificazione** con le modalità operative.

I professionisti e le società di revisione, negli stessi casi in cui sono tenuti ad identificare i clienti, provvedono a registrare e conservare nell'archivio unico le seguenti informazioni:

- (a) i dati identificativi del cliente e del soggetto per conto del quale il cliente opera;
- (b) l'attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale agisce;
- (c) la data dell'avvenuta identificazione;
- (d) la descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale fornita,;
- (e) il valore dell'oggetto della prestazione professionale, se conosciuto.

Quando il conferimento dell'incarico è compiuto congiuntamente da più clienti, gli obblighi di registrazione e conservazione dei dati devono essere assolti nei confronti di ciascuno di essi.

Qualora della prestazione professionale siano stati incaricati congiuntamente più professionisti, anche del medesimo studio, ciascuno deve procedere alla registrazione nel proprio archivio unico.

Nel caso in cui il professionista o la società di revisione debba eseguire una prestazione professionale per un soggetto del quale già dispone dei dati identificativi e delle altre informazioni da acquisire aggiornate, è sufficiente registrare nell'archivio unico solo le informazioni relative al nuovo incarico, entro il trentesimo giorno dal momento dell'accettazione dell'incarico.

Il libero professionista o la società di revisione, qualora vi sia necessità di modificare i dati identificativi e le altre informazioni contenute nell'archivio unico, vi procede entro trenta giorni dal momento in cui viene a conoscenza delle variazioni e conservando evidenza dell'informazione precedente.

I dati e le informazioni devono essere conservati nell'archivio per dieci anni dalla conclusione della prestazione professionale.

I professionisti che svolgano l'attività professionale in forma associata o societaria possono tenere l'archivio in forma accentrata nello studio o ufficio. E' fatta salva la facoltà per ogni componente l'associazione o la società di formare un proprio archivio.

L'archivio unico può essere tenuto a mezzo di strumenti informatici o in forma cartacea.

Di rilevante interesse ai fini professionali è la precisazione riportata nel contenuto dell'obbligo che sostanzialmente dispone:

“per le prestazioni professionali consistenti nella tenuta della contabilità, di paghe e contributi, nella revisione contabile e nell'esecuzione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza è oggetto di registrazione solo il conferimento dell'incarico. Per tali incarichi e adempimenti, l'obbligo di registrazione e conservazione non si applica ai singoli movimenti contabili o alle singole operazioni in cui essi si esplicano”.

La precisazione chiarisce molto opportunamente che in ordine alle prestazioni professionali relative alla tenuta di contabilità paghe e contributi le singole operazioni del servizio non rilevano ai fini della normativa antiriciclaggio: in questo caso ogni diversa ipotesi avrebbe comportato di fatto il rischio di paralisi e inceppamento delle prestazioni e/o degli obblighi connessi e conseguenziali.

6.4.

La **parte IV** si occupa della **rilevazione e segnalazione di operazioni sospette**.

Si tratta della parte più operativa della disciplina.

I professionisti e le società di revisione, nello svolgimento della propria attività, valutano le operazioni compiute o richieste dai clienti al fine di rilevare e segnalare all'UIC le operazioni sospette di riciclaggio.

L'obbligo di segnalazione non si applica ai professionisti in relazione alle informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

L'esenzione che precede si applica anche per i giudizi arbitrali o per la risoluzione di controversie innanzi a organismi di conciliazione previsti dalla legge.

Le esenzioni di cui ai capoversi precedenti non si applicano alle società di revisione.

Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge antiriciclaggio non costituiscono violazione di obblighi di segretezza e, se poste in essere in buona fede e per le finalità ivi previste, non comportano responsabilità di alcun tipo (civile, penale, amministrativa) per i liberi professionisti ovvero per i loro dipendenti o collaboratori.

Le disposizioni a garanzia del segnalante si estendono agli atti connessi alla segnalazione e all'attività di approfondimento. In particolare, nessuna responsabilità deriva dall'esecuzione dell'obbligo di sospendere le operazioni segnalate in ottemperanza di apposito provvedimento dell'UIC.

Nozione di rischio di riciclaggio.

Per “rischio” si intende l’esposizione a fenomeni di riciclaggio. La valutazione del profilo di rischio si basa sulla conoscenza dei clienti e tiene conto, in particolare, delle circostanze seguenti:

- a) aspetti oggettivi concernenti, in particolare, le caratteristiche delle attività svolte dai clienti, delle operazioni da essi compiute e degli strumenti utilizzati (ad esempio: interposizione di soggetti terzi; impiego di strumenti societari, associativi o fiduciari suscettibili di limitare la trasparenza della proprietà e della gestione; utilizzo di denaro contante o di strumenti al portatore);
- b) aspetti soggettivi concernenti, in particolare, le caratteristiche dei clienti (ad esempio: soggetti insediati in località caratterizzate da regimi fiscali o antiriciclaggio privilegiati, quali quelli individuati dal GAFI come non cooperativi; soggetti dei quali è noto il coinvolgimento in attività illecite).

Nozione di “operazione sospetta”.

E’ sospetta l’operazione che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca il professionista incaricato a ritenere, in base agli elementi disponibili, anche desumibili dall’archivio unico, e alle valutazioni svolte ai sensi dei paragrafi 3 e 3.1, che il denaro, i beni o le utilità oggetto dell’operazione possano provenire dai delitti previsti dagli artt. 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale.

Nell’individuazione delle operazioni sospette deve aversi riguardo ai seguenti criteri generali:

- a) al coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o insediati in Paesi caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero in Paesi indicati dal GAFI come non cooperativi;
- b) a operazioni prospettate o effettuate a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato. I valori espressi in misura superiore al valore risultante applicando sistemi tabellari e coefficienti di moltiplicazione previsti dalla legge, non costituiscono in sé valori palesemente diversi da quelli di mercato;
- c) a operazioni che appaiono incongrue rispetto alle finalità dichiarate;
- d) all’esistenza di ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello degli atti giuridici utilizzati;
- e) al ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni;
- f) all’ingiustificata interposizione di soggetti terzi;
- g) all’ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune ed in considerazione della natura dell’operazione;
- h) al comportamento tenuto dai clienti, avuto riguardo tra l’altro alla reticenza nel fornire informazioni complete circa l’identità personale, la sede legale o amministrativa, l’identità degli esponenti aziendali, dei partecipanti al capitale o di altri soggetti interessati (quali mandanti, fiduciari, disponenti di trust), la questione per la quale si richiede l’intervento del professionista e le finalità perseguite ovvero l’indicazione di dati palesemente falsi.

Procedura per la segnalazione.

Il professionista incaricato di eseguire la prestazione professionale provvede personalmente ad eseguire la segnalazione di un'operazione sospetta. Qualora più professionisti assistano il cliente in forma congiunta, essi possono produrre una segnalazione congiunta all'UIC.

Per le società di revisione la procedura per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette si svolge normalmente in due fasi:

a) il responsabile della revisione, che intrattiene rapporti con il cliente e partecipa al compimento della prestazione, rileva gli elementi di sospetto e ne informa immediatamente il titolare dell'attività o il legale rappresentante o un suo delegato;

b) il titolare dell'attività o il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio unico, le trasmette all'UIC senza ritardo.

Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima del compimento dell'operazione oggetto della prestazione professionale, appena il professionista incaricato o il responsabile della revisione sia venuto a conoscenza degli elementi che fanno sospettare la provenienza del denaro, beni e utilità da un delitto non colposo.

Produzione e trasmissione della segnalazione.

La segnalazione deve contenere dati e notizie sull'operazione nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi.

La segnalazione deve essere prodotta secondo il seguente schema:

a) dati del segnalante;

b) dati sul soggetto segnalato. Nel caso in cui il cliente operi per conto di una persona diversa, devono essere indicati anche i dati relativi a quest'ultima;

c) informazioni sull'operazione oggetto di segnalazione;

d) motivi del sospetto.

La segnalazione deve essere trasmessa in forma cartacea a: Ufficio italiano dei cambi, Servizio Risorse Informatiche Approvvigionamenti e Servizi, Via delle Quattro Fontane n. 123, 00184 – Roma, con l'indicazione, accanto all'indirizzo, del codice PR AR94.

L'UIC effettua i necessari approfondimenti sulle segnalazioni delle operazioni sospette, ivi compresi quelli relativi ad omesse segnalazioni di cui sia venuto a conoscenza in base alle informazioni e ai dati contenuti nei propri archivi.

L'UIC informa i professionisti e le società di revisione dell'esito delle segnalazioni nei casi di archiviazione, nei casi in cui le segnalazioni non hanno ulteriore corso alla luce degli accertamenti degli organismi investigativi e in ogni altro caso previsto dalla legge.

Riservatezza.

Tutte le informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette, in ordine sia al contenuto sia alla stessa effettuazione, sono soggette a un regime di rigorosa riservatezza in base alla legge.

E' vietato dare comunicazione delle segnalazioni al di fuori dei casi previsti dalla legge antiriciclaggio e dal provvedimento UIC. Il divieto comprende anche ogni comunicazione nei confronti del soggetto segnalato.

Le società di revisione non indicano, nella segnalazione, l'identità del responsabile della revisione che ha effettuato la segnalazione stessa.

L'UIC trasmette senza indugio agli organi investigativi competenti le segnalazioni, corredate di una relazione tecnica, omettendo l'indicazione del nominativo del professionista che ha effettuato la segnalazione stessa. La segnalazione delle società di revisione è trasmessa così come pervenuta all'UIC.

In base alla legge antiriciclaggio, per le segnalazioni che ricevono un ulteriore corso in sede investigativa in caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli artt. 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identità della persona che ha effettuato la segnalazione non è menzionata. L'identità di tali persone può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

6.5.

La **parte V** contiene notizie sui **controlli interni** che i professionisti debbono espletare all'interno della struttura del proprio studio, nonché delle misure da adottare per assicurare la formazione sulla normativa ai collaboratori di studio.

Controlli interni.

I professionisti e le società di revisione svolgono attività di controllo interno per la verifica del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

Il controllo interno ha particolare riguardo alle procedure di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni, di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette.

I controlli devono essere svolti con continuità, anche su base periodica o con riguardo a casi specifici. L'estensione e la periodicità dei controlli sono commisurate anche alle dimensioni e all'articolazione della struttura organizzativa e dell'attività svolta.

Formazione.

I liberi professionisti adottano le misure di formazione necessarie affinché anche i propri collaboratori siano in grado di adoperare le informazioni in proprio possesso per avere un'adeguata conoscenza della clientela ed evidenziare al libero professionista situazioni di sospetto.

La formazione deve avere carattere di continuità e sistematicità, nonché tenere conto dell'evoluzione della normativa in materia di antiriciclaggio.

Un supporto all'azione di formazione del personale e di diffusione della complessiva disciplina può essere fornito dagli ordini professionali, a livello sia nazionale che locale, attraverso iniziative volte ad approfondire la normativa, a studiarne le modalità di applicazione e a diffonderne la conoscenza in modo chiaro ed efficace.

Gli obblighi di formazione non si applicano alle società di revisione.

Protezione dei dati e delle informazioni

I professionisti e le società di revisione osservano nel trattamento dei dati le previsioni applicabili del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali. Nel rilasciare ai clienti informativa idonea ad assolvere agli obblighi previsti dall'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, specificano altresì che il trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa in materia antiriciclaggio.

La parte VI reca le disposizioni transitorie e finali.

6.6.

Gli allegati al manuale sono non soltanto utili ma indispensabili al professionista ai fini della pratica attuazione degli obblighi novelli ai quali viene sottoposto. Essi contengono:

- l'elenco delle prestazioni oggetto di registrazione;
- gli standard tecnici del registro informatico;
- gli indicatori di anomalia;
- i moduli e le istruzioni per la loro compilazione per la segnalazione delle operazioni sospette.

L'**allegato A** riguarda le prestazioni oggetto di registrazione per i professionisti; esse sono in numero limitato per avvocati e notai e assai più numerose per gli altri professionisti e le società di revisione. Per facilitarne la consultazione esso è riportato integralmente in allegato al presente contributo.

L'**allegato B** attiene agli standard tecnici del registro informatico. Contiene gli aspetti generali, la struttura "logica" dell'A.U.I. (l'archivio unico informatico), i dati delle prestazioni professionali, l'anagrafe dei soggetti per conto dei quali questi hanno agito, la struttura della registrazione.

Poi le informazioni da registrare per i singoli clienti, il criterio identificativo dell'informazione, le generalità complete, gli estremi del documento identificativo, le informazioni sullo stato dell'informazione.

Quindi la registrazione dei dati della prestazione professionale, le informazioni da annotare, il criterio identificativo dell'informazione, le caratteristiche della prestazione professionale, i dati sui soggetti coinvolti, sulla registrazione, sull'importo. E ancora le rettifiche, gli annullamenti, le modifiche.

Successivamente l'allegato evidenzia la struttura fisica degli archivi, sia che si tratti di archivi informatici, sia che si tratti di archivi cartacei, avuto riguardo anche all'ordinamento e ai criteri di ricerca e di riservatezza. Deve essere poi codificato lo studio professionale, il professionista, il cliente. E' indicato il codice tipo di identificazione, il tipo di documento presentato e il codice della valuta delle attività svolte sulla base di una apposita tabella.

Le informazioni anagrafiche debbono essere inserite nell'archivio anagrafico entro 30 giorni dalla data di identificazione del cliente; i dati delle prestazioni professionali debbono essere inseriti nel relativo registro entro 30 giorni dalla data in cui se ne ha conoscenza.

L'**allegato C** contiene gli indicatori di anomalia, che sono forniti ai fini di agevolare l'attività di valutazione del professionista in ordine agli eventuali profili di sospetto delle operazioni oggetto dell'incarico, la cui elencazione, nonostante sia cospicua, non è tuttavia considerata esaustiva.

Si elencano qui gli indicatori generali, rappresentandosi che per ciascuno di essi vi è all'interno una dettagliata, analitica casistica di riferimento che, di volta in volta, è indispensabile consultare per verificare se l'operazione può rientrare o meno nell'indice di anomalia, quindi di sospetto:

- Indicatori di anomalia connessi al comportamento del cliente.
- Indicatori di anomalia connessi al profilo economico-patrimoniale del cliente.
- Indicatori di anomalia relativi alla dislocazione territoriale delle controparti delle operazioni oggetto delle prestazioni.
- Indicatori di anomalia relativi a tutte le categorie di operazioni.
- Indicatori di anomalia relativi ad operazioni immobiliari.
- Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi.
- Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e di sollecitazione del pubblico risparmio.
- Indicatori di anomalia relativi all'utilizzo di conti ovvero di altri rapporti continuativi.

L'**allegato D** riguarda la segnalazione di operazioni sospette e lo stesso, per comodità del lettore, si riporta quale allegato al presente lavoro.

L'**allegato E** reca le istruzioni per la compilazione del modulo per la segnalazione delle operazioni ai sensi dell'art. 3 della legge 5 luglio 1991, n. 197

7. La direttiva 2005/60/CE (cd. terza direttiva antiriciclaggio e antiterrorismo)¹.

È stata recentemente approvata la proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario per finalità di riciclaggio di denaro, incluso il finanziamento del terrorismo. Il documento, recepisce il contenuto di un altro recente provvedimento: le 40 raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale(GAFI), riviste nel giugno 2003, e alle quali tutti gli Stati europei hanno aderito. In queste rinnovate previsioni l'aspetto più importante riguarda l'estensione della disciplina a tutte le forme di finanziamento del terrorismo.

La direttiva (2005/60/CE) della Commissione Europea oltre a recepire l'impianto delle due precedenti direttive estende l'ambito di applicazione della normativa antiriciclaggio anche al finanziamento delle attività terroristiche

Relativamente all'obbligo di identificazione prevede:

- 1) alcune disposizioni di carattere generale che si applicano alla verifica della clientela nei seguenti casi:

¹ Quanto contenuto nel presente capitolo in merito alla cd. "terza direttiva" non fa parte della normativa attualmente in vigore, ma si tratta di un *iter* legislativo *in-intinere* ancora non concluso e sul quale è in corso un dibattito di cui qui si da contezza.

- a) quando instaurano rapporti d'affari;
 - b) quando eseguono transazioni occasionali il cui importo sia pari o superiore a 15000 EURO, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un'operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate;
 - c) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
 - d) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.
- 2) un'ipotesi di identificazione semplificata (*obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela*) in presenza di operazioni che presentano basso rischio,
 - 3) la previsione di un obbligo di diligenza "rafforzato" (*obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela*) in presenza di operazioni transfrontaliere o in presenza di soggetti politicamente esposti.

La terza direttiva prevede inoltre che:

- (di norma) l'identificazione del cliente e del titolare effettivo avvenga prima dell'instaurazione del rapporto d'affari o dell'esecuzione della transazione;
- gli Stati membri possano prevedere che le procedure di identificazione siano espletate da un soggetto terzo, pur rimando responsabili finali dell'assolvimento di tali obblighi solo ed esclusivamente i soggetti indicati nella direttiva;
- ogni Stato membro istituisca una UIF per combattere efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. L'UIF è un'unità nazionale centrale. Essa è incaricata di ricevere (e nella misura consentita di richiedere), di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano un possibile riciclaggio, un possibile finanziamento del terrorismo o che sono richieste dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali;
- gli Stati membri possono designare un idoneo organismo di autoregolamentazione della professione come autorità cui trasmettere le informazioni in prima battuta, in luogo dell'UIF, nel caso di revisori dei conti, contabili esterni, consulenti tributari, notai e altri liberi professionisti legali;
- il divieto di comunicare al cliente interessato o a terzi che sono state effettuate segnalazioni o che è in corso o può essere svolta un'inchiesta in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Con legge 25 gennaio 2006, n.29 (legge comunitaria 2005) il Parlamento italiano ha delegato il Governo (art. 22) a dare attuazione alla terza direttiva comunitaria.

Tra i principi ed i criteri direttivi indicati meritano qui essere segnalati i seguenti:

- 1) estendere le misure di prevenzione contro il riciclaggio di denaro al contrasto del finanziamento del terrorismo;

- 2) graduare gli obblighi di adeguata verifica della clientela in funzione del rischio associato al tipo di cliente, rapporto di affari, prodotto o transazione;
- 3) adeguare l'applicazione dettagliata delle disposizioni alle peculiarità delle varie professioni e alle differenze in scala degli enti e delle persone soggetti alla direttiva;
- 4) garantire la riservatezza e la protezione degli enti e delle persone che effettuano le segnalazioni di operazioni sospette;
- 5) estendere i doveri del collegio sindacale, previsti dalla normativa vigente in materia, alle figure dei revisori contabili, delle società di revisione, del consiglio di sorveglianza, del comitato di controllo di gestione ed a tutti i soggetti incaricati del controllo contabile, comunque denominati

In merito ai lavori in corso sulla “c.d. terza direttiva”, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha approvato in data del 19 aprile 2006 talune prime osservazioni inoltrate al Ministero dell'Economia perché ne tenga conto in sede di lavori preparatori del regolamento attuativo, osservazioni delle quali qui appresso si fornisce una sintesi:

Il quadro generale appare nell'approccio della terza direttiva piuttosto confuso e sembra ormai abbracciare qualsiasi attività e qualsiasi soggetto, con rischio di creare una confusione di tipo normativo e pratico tale da vanificare il sistema ordinistico.

Questa osservazione offre l'opportunità di chiedere che si faccia chiarezza, una volta per tutte, sui soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio in occasione dell'attuazione della terza direttiva e della sistemazione organica della materia, in quanto da una previsione normativa contenuta nella seconda direttiva, che individua i soggetti destinatari della norma, si passa inopinatamente con la terza direttiva dai “soggetti” alle “attività” svolte, ancorché chi le svolge non garantisce quanto portato nel sistema ordinistico.

Come è stato già osservato in sede di attuazione della precedente direttiva 2001/97/CE il legislatore italiano ha male tradotto i termini “auditors, external accountants and tax advisors” considerando destinatari della normativa anche i dottori commercialisti, che non sono soltanto auditors, ma anche e soprattutto giuristi-economisti, che svolgono, per la peculiarità della professione, disciplinata ora dal d.lsg. 139/2005 (che appunto è giuridico-economico-aziendale), anche molte altre attività, le quali senza valida ragione vengono ad essere assoggettate agli obblighi antiriciclaggio. Sarebbe opportuno pertanto che i dottori commercialisti, quantomeno ai fini della normativa antiriciclaggio suddetta, venissero equiparati ad avvocati e notai, con i quali hanno un analogo percorso formativo: laurea ed esame di Stato. Sicchè, in conseguenza di ciò, ai dottori commercialisti sarebbe logico assegnare per gli aspetti giuridici gli obblighi antiriciclaggio limitatamente alle operazioni e agli adempimenti previsti per avvocati e notai.

Quella della “revisione”, in Italia, non è una professione, ma una mera “funzione”, che ai fini della normativa antiriciclaggio viene inspiegabilmente affiancata alle professioni ordinistiche.

Appare oltremodo opportuno specificare che, in relazione al contenuto della normativa comunitaria (diretta a combattere il riciclaggio ed il terrorismo, non gli impieghi leciti del denaro), l’art. 648-ter è reato-presupposto ai fini della normativa antiriciclaggio solo quando trattasi di impiego, anche in attività lecite, di denaro già oggetto di riciclaggio (denaro “sporco” che è stato “lavato”), non di denaro semplicemente proveniente da un qualsiasi reato (compresi i reati fiscali).

L’approccio della terza direttiva è quello di diversificare l’entità degli obblighi antiriciclaggio in base al rischio, introducendo un elemento di flessibilità della materia.

Presone atto si chiede che il legislatore italiano preveda compiutamente i casi di deroga agli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabilendo espressamente i casi in cui il cliente sarebbe caratterizzato da uno scarso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, non potendo far ricadere questa ulteriore responsabilità sul singolo professionista.

Si manifesta contrarietà all’eventualità di designare un idoneo organismo di autoregolamentazione della professione come autorità cui trasmettere le informazioni in prima battuta in luogo dell’UIF.

si reputa opportuno che nella fase di attuazione della terza direttiva si specifichi ulteriormente che godono dell’esenzione prevista per i professionisti legali anche i dottori commercialisti, con riferimento alle informazioni che essi ricevono da, o ottengono su, un loro cliente, nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso (art. 23.2 direttiva). A tal fine sarebbe opportuno confermare che il diritto di difesa si riferisce non soltanto alle vere e proprie cause contenziose (ed al relativo pre-contenzioso) davanti alle Commissioni tributarie, ma anche alle attività di difesa presso altri organismi diversi dalle Commissioni tributarie (per le imposte ancora residue), nonché alla redazione di consulenze tecniche difensive in ausilio agli avvocati (ad es. nei processi civili, penali, amministrativi, oltre che ovviamente tributari).

Si chiede che vengano adottate misure appropriate per proteggere da qualsiasi minaccia o atto ostile i professionisti che effettuano le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Si ritiene che il legislatore dovrebbe- a fronte di adempimenti e oneri particolarmente pesanti cui sono sottoposti i professionisti interessati- disporre espressamente che la normativa si applica soltanto nei confronti dei professionisti iscritti in albi ordinistici, ai quali vengano riservate per legge le attività espletate senza pertanto che le attività proprie delle professioni ordinistiche possano essere svolte ad alcun titolo da chi manca dell’iscrizione all’albo di legge.

8. Conclusioni.

Una nuova stagione si apre per le professioni del comparto giuridico-economico-aziendale.

Una stagione nuova sì, ma certamente non felice né entusiasmante.

Nei secoli il libero professionista è stato sempre a servizio del cliente nel rispetto della legge e nella tutela della fede pubblica.

La lotta al riciclaggio del denaro (soprattutto ai fini di finanziamento del terrorismo) è un'iniziativa indispensabile, che il mondo delle professioni condivide pienamente.

Tuttavia, non si può non rilevare che richiedere ai professionisti di indagare – spesso al buio e con pochissimi elementi a disposizione – sulla provenienza delle somme di cui un cliente dispone nell'ambito di una prestazione professionale è chiedere al professionista di fare qualcosa che esula totalmente dalla sua professione, dal suo mandato, dal suo dovere istituzionale.

Chiedergli poi di far “convivere” il segreto professionale da un lato con l'obbligo della segnalazione senza informare il cliente è certamente cosa assai difficile.

Le libere professioni, e quella dei dottori commercialisti in particolare, sono in ogni caso pronte ad affrontare una nuova sfida ed a confrontarsi con nuove problematiche, confidando nello spirito di collaborazione che ha da sempre caratterizzato i rapporti tra le professioni ordinistiche e le istituzioni.

9. ALLEGATO A ISTRUZIONI UIC (pubblicate sulla G.U. n. 82 del 7 aprile 2006)

Prestazioni oggetto di registrazione per i professionisti e le società di revisione

A.1 Prestazioni oggetto di registrazione per gli avvocati ed i notai

Trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili
Trasferimento a qualsiasi titolo di attività economiche
Qualsiasi altra operazione immobiliare
Gestione di denaro
Gestione di strumenti finanziari
Gestione di altri beni
Apertura/chiusura di conti bancari
Apertura/chiusura di libretti di deposito
Apertura/chiusura di conti di titoli
Gestione di conti bancari
Gestione di libretti di deposito
Gestione di conti di titoli
Apertura/chiusura e gestione di cassette di sicurezza
Qualsiasi altra operazione di natura finanziaria
Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società
Organizzazione degli apporti necessari alla gestione o all'amministrazione di società
Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe
Gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe

A.2 Prestazioni oggetto di registrazione per gli altri professionisti e le società di revisione

Accertamenti, ispezioni e controlli
Adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza dei lavoratori dipendenti e ogni altra funzione affine, connessa e conseguente
Amministrazione del personale dipendente e ogni altra funzione affine, connessa e conseguente
Amministrazione e liquidazione di aziende
Amministrazione e liquidazione di patrimoni
Amministrazione e liquidazione di singoli beni
Apertura/chiusura di conti bancari
Apertura/chiusura di conti di titoli
Apertura/chiusura di libretti di deposito
Apertura/chiusura e gestione di cassette di sicurezza
Assistenza e rappresentanza in materia tributaria
Assistenza in procedure concorsuali

Assistenza ai datori di lavoro in sede di visite ispettive o di accertamenti
Assistenza per richiesta finanziamenti
Assistenza societaria continuativa e generica
Assistenza tributaria
Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici
Certificazione di investimenti ambientali
Consulenza aziendale
Consulenza connessa a procedure contenziose
Consulenza contrattuale
Consulenza economico-finanziaria
Consulenza in tema di controllo aziendale
Consulenza in materia contributiva
Consulenza ed assistenza per la riduzione di sanzioni civili, penalità e similari
Consulenza tributaria
Consulenze tecniche, perizie e pareri motivati
Controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione
Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe
Custodia e conservazione di aziende
Custodia e conservazione di beni
Determinazioni dei costi di produzione nelle imprese industriali
Divisioni ed assegnazioni di patrimoni, compilazione dei relativi progetti e piani di liquidazione nei giudizi di graduazione
Elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari
Gestione di conti di titoli
Gestione di conti bancari
Gestione di altri beni
Gestione di denaro
Gestione di libretti di deposito
Gestione di posizioni previdenziali e assicurative
Gestione di strumenti finanziari
Gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe
Ispezioni e revisioni amministrative e contabili
Monitoraggio e tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese
Operazioni di finanza straordinaria
Operazioni di vendita di beni mobili ed immobili nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell'esecuzione, ex art. 2, comma 3, lett. e), decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, conv. in legge n. 14 maggio 2005 n. 80.
Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società
Organizzazione degli apporti necessari alla gestione o all'amministrazione di società

ORGANIZZAZIONE E IMPIANTO DELLA CONTABILITÀ

ORGANIZZAZIONE CONTABILE

Tenuta paghe e contributi

Piani di contabilità per aziende

Qualsiasi altra operazione di natura finanziaria

Qualsiasi altra operazione immobiliare

Rappresentanza tributaria

Redazione di bilanci

Redazione e asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati

Regolamenti e liquidazioni di avarie

Relazioni di stima di cui al codice civile

Revisione contabile

Rilascio di visti di conformità per studi di settore

Rilevazioni in materia contabile e amministrativa

Riordino della contabilità

Studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotati

Tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro

Trasferimento a qualsiasi titolo di attività economiche

Trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili

Trasformazioni, scissioni e fusioni di società ed altri enti

Valutazione di aziende, rami d'azienda e patrimoni

Valutazione di singoli beni e diritti

Verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili

Verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e d'ogni altro documento contabile delle imprese

Altro

**10.ALLEGATO C ISTRUZIONI UIC
(pubblicate sulla G.U. n.82 del 7 aprile 2006)
INDICATORI DI ANOMALIA**

Al fine di agevolare l'attività di valutazione del professionista in ordine agli eventuali profili di sospetto delle operazioni oggetto dell'incarico professionale si forniscono di seguito alcuni indicatori esemplificativi di anomalia, la cui elencazione non è esaustiva anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni finanziarie. Per favorire la lettura e la comprensione degli indicatori, alcuni di essi sono stati specificati in sub-indici che costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore a cui si riferiscono.

Il professionista può avvalersi di tali indicatori, che attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi dell'operazione, in presenza dei quali, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili, deve formulare una valutazione sulla natura dell'operazione.

La casistica deve essere intesa come strumento operativo da utilizzare per le verifiche, tenendo presente che l'assenza dei profili di anomalia suggeriti nel presente provvedimento può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. A tale proposito si richiamano le disposizioni di cui alla parte IV, paragrafi 1, 3 e 4 del provvedimento.

Nella segnalazione occorre evidenziare le anomalie avendo riguardo al contesto nel quale l'operazione è compiuta o richiesta e a tutte le informazioni disponibili. Le ragioni del sospetto devono essere illustrate e spiegate con accuratezza nella segnalazione, senza limitarsi al riferimento a uno o più indicatori.

Costituiscono indicatori della natura sospetta dell'operazione:

1. Indicatori di anomalia connessi al comportamento del cliente:

1.1 Il cliente si rifiuta o si mostra ingiustificatamente riluttante a fornire le informazioni occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni professionali, a dichiarare l'attività esercitata, a presentare documentazione contabile o di altro genere, a segnalare i rapporti intrattenuti con altri professionisti, a fornire ogni altra informazione che, in circostanze normali, viene acquisita nello svolgimento della prestazione professionale.

_ Il cliente rifiuta di o solleva obiezioni a fornire al professionista il numero del conto sul quale il pagamento è stato o sarà addebitato.

1.2 Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete, tali da manifestare l'intento di occultare informazioni essenziali, soprattutto se riguardanti i soggetti beneficiari della prestazione.

_ Il cliente usa documenti identificativi che sembrano essere contraffatti.

_ Il cliente fornisce informazioni palesemente false.

1.3 Il cliente ripetutamente cambia professionisti in un arco breve di tempo senza che i professionisti siano in grado di trovare una spiegazione adeguata per questo comportamento.

1.4 Il cliente chiede di modificare condizioni e modalità di svolgimento della prestazione quando la configurazione originariamente prospettata implichi forme

di identificazione o registrazione oppure supplementi di istruttoria da parte del professionista.

_ Il cliente rifiuta di o solleva obiezioni a pagare il prezzo di vendita con bonifico o assegno bancario anche se la somma è superiore a €12.500.

1.5 Il cliente ricorre ai servizi di un prestanome senza plausibili giustificazioni.

1.6 Clienti non residenti conferiscono procure a soggetti non residenti ovvero i clienti conferiscono procure a soggetti non legati da rapporti di carattere personale o professionale o imprenditoriale idonei a giustificare tale conferimento.

2. Indicatori di anomalia connessi al profilo economico-patrimoniale del cliente:

2.1 I clienti, in assenza di plausibili giustificazioni, richiedono lo svolgimento di prestazioni relative ad operazioni palesemente non abituali e/o non giustificate rispetto all'esercizio normale della loro professione o attività.

2.2 I clienti impiegano disponibilità che non appaiono coerenti con l'attività svolta dagli stessi o comunque non sono in alcun modo giustificate.

2.3 I clienti ricorrono a frequenti operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in imprese, non giustificate dal proprio profilo economico-patrimoniale o dalla propria professione o attività.

2.4 Le imprese clienti, pur detenendo un capitale sociale di importo ridotto, acquisiscono a diverso titolo la disponibilità di beni, anche di lusso, di elevato valore, soprattutto con uso di denaro contante.

3. Indicatori di anomalia relativi alla dislocazione territoriale delle controparti delle operazioni oggetto delle prestazioni:

3.1 Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni che coinvolgono controparti insediate in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) come non cooperativi, e che non siano giustificate dall'attività economica del cliente o da altre circostanze.

_ Operazioni inerenti la costituzione ed il trasferimento di diritti reali su immobili, effettuati nei predetti paesi.

_ Operazioni di conferimento per la costituzione o l'aumento di capitale – soprattutto se effettuate in contanti e per importi consistenti – di società dislocate nei predetti paesi esteri.

_ Operazioni di costituzione di trust o strutture societarie nei predetti paesi.

_ Utilizzazione come soci di società costituite in regime di trust nei predetti paesi.

_ Operazioni di trasferimento di partecipazioni o di diritti su quote o azioni, o su altri strumenti finanziari che danno diritto di acquisire tali partecipazioni o diritti, qualora venga interposto un soggetto estero con chiare finalità di dissimulazione.

3.2 I clienti richiedono di effettuare sul conto del professionista operazioni di ricezione/trasferimento di fondi da parte/a favore di controparti dislocate in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il

profilo fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal GAFI come non cooperativi.

3.3 Ricerca di finanziamenti sulla base di garanzie, anche rappresentate da titoli o certificati, attestanti l'esistenza di cospicui depositi presso banche estere, specie se tali depositi o finanziamenti sono intrattenuti presso o erogati da soggetti insediati in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal GAFI come non cooperativi, in assenza di adeguate ragioni giustificatrici.

4. Indicatori di anomalia relativi a tutte le categorie di operazioni:

4.1 Il cliente intende regolare i pagamenti con una somma notevole di denaro in contanti.

4.2 Il cliente intende effettuare operazioni mediante l'impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune ed in considerazione della natura dell'operazione, non giustificate dall'attività svolta o da altre circostanze.

4.3 Il cliente intende effettuare operazioni a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato.

4.4 Il cliente ricorre sistematicamente a tecniche di frazionamento delle operazioni non giustificate dall'attività svolta o da altre circostanze.

4.5 L'operazione appare del tutto incongrua rispetto alle finalità dichiarate dal cliente.

_ Il cliente richiede una consulenza per l'organizzazione di operazioni di finanza strutturata sui mercati internazionali per esigenze legate ad un'attività commerciale con l'estero di dimensioni evidentemente contenute.

5. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni immobiliari:

5.1 Le prestazioni professionali riguardano investimenti in beni immobili effettuati da soggetti del tutto privi di adeguato profilo economico-imprenditoriale o da cittadini stranieri non aventi alcun collegamento con lo Stato.

5.2 I clienti ricorrono ripetutamente alla conclusione di contratti a favore di terzo, di contratti per persona da nominare o ad intestazioni fiduciarie, aventi ad oggetto diritti su beni immobili, senza alcuna plausibile motivazione.

5.3 Il cliente intende comprare un bene immobile con una somma notevole di denaro in contanti.

6. Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi:

6.1 Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni di natura societaria palesemente rivolte a perseguire finalità di dissimulazione o di ostacolo all'identificazione della effettiva titolarità e della provenienza delle disponibilità finanziarie coinvolte.

_ Costituzione e impiego di trust, soprattutto nel caso in cui si applichi una normativa propria di ordinamenti caratterizzati da principi e regole non in linea con le disposizioni antiriciclaggio italiane, in assenza di adeguate ragioni giustificatrici.

_ Costituzione di strutture di gruppo particolarmente complesse e articolate, anche in relazione alla distribuzione delle partecipazioni e alla collocazione all'estero di una o più società.

_ Definizione di sindacati di voto o di blocco, preordinati ad esercitare controllo o influenza significativa sull'attività della società.

6.2 I clienti intendono costituire società con capitale in denaro nelle quali figurano come soci persone non imputabili sul piano penale, senza plausibili giustificazioni, ad eccezione delle imprese familiari.

6.3 I clienti intendono costituire tre o più società nello stesso giorno o più di tre società nel periodo di un mese, quando almeno uno dei soci di tali società sia la stessa persona fisica o giuridica, e concorrano una o più delle seguenti circostanze:

- nessuno dei soci e degli amministratori sia residente nel luogo della sede,
- si tratti di soci o amministratori non conosciuti e residenti in luoghi diversi,
- concorrano altri fattori che rendano sospetta l'operazione.

6.4 I clienti intendono effettuare frequenti operazioni di acquisizione e cessione di imprese o di aziende, palesemente non giustificate dalla natura dell'attività svolta o dalle caratteristiche economiche del cliente.

6.5 I clienti intendono costituire ovvero utilizzare una o più società prestanome o comunque interposta, in assenza di plausibili motivazioni.

6.7 I clienti intendono costituire o acquistare una società avente oggetto sociale di difficile identificazione, o senza relazione con quello che sembra essere l'esercizio normale delle attività condotte dal cliente.

6.8 I clienti intendono effettuare conferimenti in società o altri enti con modalità tali da risultare palesemente incoerenti con il loro profilo economico o con le finalità della società o dell'ente conferitario.

6.9 Le prestazioni professionali richieste riguardano il conferimento di incarichi di responsabilità in società o enti a persone sprovviste delle necessarie capacità, palesemente preordinato a disgiungere l'attività decisionale dalla titolarità delle cariche (ad esempio, impiegati senza specifica qualificazione, disoccupati, persone senza particolari titoli di studio o professionali, immigrati di recente entrata, persone prive di domicilio conosciuto o con domicilio meramente formale, residenti in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal GAFI come non cooperativi).

7 Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e di sollecitazione del pubblico risparmio:

7.1 Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni contabili aventi l'evidente finalità di occultare disponibilità di diversa natura o provenienza (ad esempio: attraverso la sopravvalutazione o la sottovalutazione di poste o cespiti).

7.2 Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni di appello al pubblico risparmio (sollecitazione all'investimento, mediante offerte pubbliche di vendita di prodotti finanziari;

sollecitazione al disinvestimento, mediante offerte pubbliche di acquisto o di scambio di prodotti finanziari) effettuate con modalità che risultino chiaramente volte all'elusione delle disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nei relativi provvedimenti di attuazione, ovvero al trasferimento o alla sostituzione di prodotti finanziari o di disponibilità in essi rappresentate di provenienza illecita.

7.3 Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni di emissione di valori mobiliari che, palesemente prive di ragioni giustificatrici, appaiono incoerenti con le caratteristiche dell'emittente e con le esigenze di approvvigionamento di mezzi finanziari, ovvero effettuate con modalità tali da manifestare intenti elusivi delle disposizioni contenute nell'articolo 129 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e nei relativi provvedimenti di attuazione. Tra le circostanze da valutare è compresa la destinazione degli strumenti emessi all'acquisto o alla sottoscrizione da parte di un unico soggetto.

8 Indicatori di anomalia relativi all'utilizzo di conti ovvero di altri rapporti continuativi:

8.1 I professionisti, in ragione delle prestazioni professionali richieste, vengono a conoscenza di modalità di utilizzo di conti o di altri rapporti continuativi da parte del cliente non usuali o non giustificate in ragione della normale attività del cliente o di altre circostanze.

_ Il cliente compie successive operazioni di apertura e chiusura di conti in paesi esteri e di altri rapporti continuativi senza che ciò appaia giustificato alla luce di obiettive esigenze o dall'attività svolta.

_ Il cliente compie operazioni caratterizzate da un ricorso ingiustificato all'impiego di denaro contante o a tecniche di pagamento mediante compensazione o da elementi quali domiciliazione dell'agente presso terzi, presenza di caselle postali o di indirizzi postali diversi dal domicilio fiscale o professionale.

_ Il cliente richiede l'apertura di più conti o rapporti in Paesi esteri senza una giustificazione plausibile.

_ Il cliente utilizza conti di soggetti terzi, in particolare di società o enti, per l'impiego o la dissimulazione di disponibilità personali, ovvero utilizza conti personali per l'impiego o la dissimulazione di disponibilità di terzi, in particolare di società o enti.

_ Il cliente utilizza cassette di sicurezza che, in assenza di obiettive ragioni giustificatrici, appare volto ad assicurare l'occultamento delle disponibilità custodite.

8.2 Il professionista è incaricato di effettuare depositi di denaro, beni o titoli, con istruzione da parte del depositante di impiegarli per fini insoliti o non usuali rispetto alla normale attività del cliente.

**11. ALLEGATO D ISTRUZIONI UIC
(pubblicate sulla G.U. n.82 del 7 aprile 2006)**

SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA
LEGGE 5 LUGLIO 1991, N. 197

QUADRO A

INFORMAZIONI GENERALI SULLA SEGNALAZIONE
INFORMAZIONI DI RIFERIMENTO DELLA SEGNALAZIONE

1. Tipo di segnalazione (iniziale/sostitutiva)
2. Numero identificativo della segnalazione
3. Data della segnalazione
4. Data di invio della segnalazione
5. Numero segnalanti

QUADRO B

INFORMAZIONI GENERALI SUL SEGNALANTE
SOGGETTO PREPOSTO A FORNIRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA
SEGNALAZIONE

1. N. di telefono
2. N. di fax
3. Indirizzo di posta elettronica

DATI ANAGRAFICI DEL SEGNALANTE

4. Tipo del soggetto segnalante
5. Descrizione del soggetto segnalante
6. Codice fiscale del soggetto segnalante
7. Codice identificativo del soggetto segnalante
8. Cognome
9. Nome
10. Comune di nascita
11. Provincia
12. Stato
13. Data di nascita
14. Sesso
15. Indirizzo del domicilio professionale principale
16. Comune del domicilio professionale principale
17. Provincia

QUADRO C

OPERAZIONE OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

INFORMAZIONI INERENTI L'OPERAZIONE OGGETTO DELLA
PRESTAZIONE

1. Descrizione dell'operazione
2. Descrizione dei motivi del sospetto

QUADRO D

INFORMAZIONI SULLA PERSONA FISICA CUI L'OPERAZIONE VA
RIFERITA
RESIDENZA

9. Indirizzo
10. CAP
11. Comune/Stato estero
12. Provincia

DATI IDENTIFICATIVI

1. Cognome
2. Nome
3. Comune di nascita/Stato estero
4. Provincia
5. Data di nascita
6. Sesso
7. Natura giuridica
8. Codice fiscale

QUADRO E

INFORMAZIONI SUL SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA CUI
L'OPERAZIONE VA RIFERITA

DATI IDENTIFICATIVI

1. Denominazione
2. Natura giuridica
3. Sigla
4. Data di costituzione
5. Codice fiscale
6. Partita IVA

SEDE LEGALE

7. Comune/Stato estero
8. Provincia

LEGALE RAPPRESENTANTE

9. Cognome

10. Nome
 11. Comune/Stato estero di nascita
 12. Provincia
 13. Data di nascita
 14. Sesso
 15. Indirizzo di residenza
 16. Comune/Stato estero di residenza
 17. Provincia
 18. Codice fiscale
- QUADRO F

**PERSONA FISICA CHE HA OPERATO PER CONTO DEL SOGGETTO CUI
VA RIFERITA L'OPERAZIONE**

DATI IDENTIFICATIVI

1. Cognome
2. Nome
3. Comune/Stato estero di nascita
4. Provincia
5. Data di nascita
6. Sesso
7. Codice fiscale
8. Tipo legame

RESIDENZA

9. Indirizzo
10. CAP
11. Comune/Stato estero
12. Provincia

12. ALLEGATO E ISTRUZIONI UIC (pubblicate sulla G.U. n.82 del 7 aprile 2006)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO PER LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1991, N. 197

1. Contenuto della segnalazione

Lo schema di segnalazione, di cui all'allegato D al provvedimento, si articola in:

- informazioni generali sulla segnalazione (quadro A);
- informazioni generali sul segnalante (quadro B);
- operazione oggetto di segnalazione (quadro C);
- informazioni sulla persona fisica cui l'operazione va riferita (quadro D);
- informazioni sul soggetto diverso da persona fisica cui l'operazione va riferita (quadro E);
- persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui va riferita l'operazione (quadro F).

2. Quadro A: Informazioni generali sulla segnalazione

2.1 Informazioni di riferimento della segnalazione

1. Nel campo TIPO SEGNALAZIONE si fornisce l'indicazione sulla natura iniziale o sostitutiva della segnalazione. Per segnalazione sostitutiva, per la quale si rinvia al paragrafo 7, si intende la segnalazione prodotta quando, in relazione ad una medesima operazione sospetta, si renda necessaria una rettifica dei dati già contenuti in una segnalazione iniziale.

Tale campo deve essere valorizzato con "0" nel caso di segnalazione iniziale; con "1" nel caso di segnalazione sostitutiva di una precedentemente inviata.

2. Il campo NUMERO IDENTIFICATIVO DELLA SEGNALAZIONE deve essere valorizzato con un numero progressivo univoco nell'ambito dell'anno per ciascun segnalante. Per le segnalazioni sostitutive, il numero identificativo deve essere lo stesso già assegnato alla segnalazione cui la rettifica si riferisce.

3. Nel campo DATA DELLA SEGNALAZIONE deve essere indicata la data in cui viene prodotta per la prima volta la segnalazione. Il campo deve essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa).

Le eventuali segnalazioni sostitutive (campo TIPO SEGNALAZIONE contenente il valore "1") devono riportare la data della prima segnalazione cui la sostitutiva si riferisce.

4. Il campo DATA DI INVIO DELLA SEGNALAZIONE deve riportare la data relativa all'inoltro della segnalazione. Il campo deve essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa). Per le segnalazioni iniziali, tale data coincide con quella indicata nel campo DATA DELLA SEGNALAZIONE. Per le segnalazioni sostitutive, invece, tale data sarà successiva alla data di invio della segnalazione iniziale cui si riferisce.

5. Il campo NUMERO SEGNALANTI, nel quale si fornisce l'indicazione sul numero di soggetti che effettuano congiuntamente la segnalazione, deve essere

valorizzato con “1” nel caso di segnalazione individuale, con il numero dei soggetti segnalanti nel caso di segnalazione congiunta.

3. Quadro B: Informazioni generali sul segnalante

3.1 Soggetto preposto a fornire informazioni relative alla segnalazione

1. 2. e 3. Si richiede di indicare nei campi compresi in tale quadro i recapiti della persona da contattare per ogni eventuale comunicazione. Le informazioni richieste concernono il numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

3.2 Dati anagrafici del segnalante

4. Il campo TIPO DEL SOGGETTO SEGNALANTE deve indicare il tipo di soggetto secondo la codifica di cui all'allegata tabella 1 (tabella codici soggetto segnalante).

5. Il campo DESCRIZIONE DEL SOGGETTO SEGNALANTE deve indicare "in chiaro" la tipologia di soggetto segnalante (ad esempio, avvocato).

6. Il campo CODICE FISCALE DEL SOGGETTO SEGNALANTE deve contenere il codice fiscale alfanumerico a 16 cifre del soggetto segnalante.

7. Il campo CODICE IDENTIFICATIVO DEL SOGGETTO SEGNALANTE deve contenere il numero di iscrizione all'albo di appartenenza.

8. Nel campo COGNOME deve essere indicato il cognome della persona fisica che effettua la segnalazione.

9. Il campo NOME deve riportare il nome della persona fisica che effettua la segnalazione.

10. Nel campo COMUNE DI NASCITA deve essere indicato il comune di nascita del soggetto segnalante.

11. Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia del comune di nascita.

12. Nel campo STATO deve essere indicato lo Stato di nascita del soggetto segnalante.

13. Il campo DATA DI NASCITA deve contenere la data di nascita del soggetto segnalante e deve essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa).

14. Il campo SESSO deve riportare l'indicazione del sesso del soggetto segnalante, secondo la seguente codifica: "M" = maschile, "F" = femminile.

15. Il campo INDIRIZZO DEL DOMICILIO PROFESSIONALE PRINCIPALE è riferito alla via e al numero civico del domicilio professionale principale.

16. Il campo COMUNE DEL DOMICILIO PROFESSIONALE PRINCIPALE deve contenere la descrizione del comune del domicilio professionale principale del segnalante.

17. Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia del comune del domicilio professionale principale del segnalante.

4. Quadro C: Operazione oggetto di segnalazione

4.1 Informazioni inerenti l'operazione oggetto della prestazione

In questo quadro deve essere descritta per esteso, distintamente e dettagliatamente, l'operazione oggetto della prestazione o delle prestazioni nonché devono essere illustrati i motivi del sospetto. I relativi campi possono

essere ampliati secondo la quantità e la tipologia delle informazioni da comunicare all'UIC.

1. Nel campo DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE devono essere indicate le caratteristiche in concreto assunte dall'operazione oggetto della prestazione professionale. Si fa riferimento, in particolare:

- al luogo e alla data di esecuzione dell'operazione;
- alle caratteristiche dell'operazione e ai soggetti coinvolti;
- all'importo dell'operazione.

Ai soggetti segnalanti viene richiesto di fornire notizie circa eventuali altri rapporti di cui siano oggettivamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale, sulla base, ad esempio, di documentazioni o dichiarazioni rese dal soggetto interessato.

Le informazioni dovranno essere completate con i seguenti elementi, se presenti:

- collegamento con segnalazioni precedenti;
- collegamento con altre segnalazioni oggetto di contemporaneo invio.

2. Nel campo DESCRIZIONE DEI MOTIVI DEL SOSPETTO, fermo restando che la determinazione dell'esistenza e del grado del sospetto ricorrente nell'operazione è rimessa alla valutazione del soggetto segnalante, occorre indicare tutti gli elementi che descrivono i motivi del sospetto, come illustrati nei paragrafi 1, 3 e 4 della parte IV del provvedimento e nel relativo allegato C (indicatori di anomalia).

In particolare, è opportuno indicare l'attività esercitata dal soggetto segnalato e il suo profilo economico evidenziando tutte le informazioni circa le attività a lui anche indirettamente riconducibili (per esempio, esercitate attraverso prestanome) che concorrono a giustificare i motivi del sospetto.

5. Quadri D e E: informazioni sul soggetto cui l'operazione va riferita

Nei quadri D e E devono essere riportate le informazioni sul soggetto cui l'operazione va riferita, vale a dire colui il quale, eventualmente diverso dall'esecutore materiale dell'operazione, è l'effettivo titolare degli interessi sottesi allo svolgimento dell'operazione.

Se il soggetto segnalato è una persona fisica o una ditta individuale occorre compilare il quadro D, evidenziando per la ditta individuale la relativa natura giuridica nel campo n. 7; se è un soggetto diverso da persona fisica occorre compilare il quadro E. Nel caso in cui l'operazione vada riferita sia ad una persona fisica sia ad una persona diversa da quella fisica, occorrerà compilare contemporaneamente il quadro D e il quadro E.

Nel caso in cui l'operazione vada riferita a più persone fisiche, occorrerà replicare e compilare il quadro D tante volte quante sono le persone cui il sospetto viene riferito. Nel caso in cui l'operazione vada riferita a più persone diverse da quelle fisiche, occorrerà replicare e compilare il quadro E tante volte quante sono le persone cui il sospetto viene riferito.

5.1 Quadro D: Informazioni sulla persona fisica cui l'operazione va riferita

In relazione alla persona fisica cui l'operazione va riferita si richiedono informazioni circa i relativi dati identificativi e la residenza.

5.1.1. Dati identificativi

1. Nel campo COGNOME deve essere indicato il cognome della persona fisica o del titolare della ditta individuale cui l'operazione deve essere riferita.
2. Il campo NOME deve riportare il nome della persona fisica o del titolare della ditta individuale cui l'operazione va riferita.
3. Nel campo COMUNE DI NASCITA/STATO ESTERO deve essere indicato il comune ovvero, in caso di persona non nata in Italia, lo Stato estero di nascita del soggetto segnalato.
4. Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia del comune di nascita.
5. Il campo DATA DI NASCITA deve contenere la data di nascita del soggetto. Il campo deve essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa).
6. Il campo SESSO deve riportare l'indicazione del sesso del soggetto, secondo la seguente codifica:
"M" = maschile, "F" = femminile.
7. Il campo NATURA GIURIDICA deve recare il valore "DI" nel caso in cui il soggetto cui l'operazione si riferisce sia una ditta individuale. Deve essere lasciato in bianco negli altri casi (persona fisica).
8. Nel campo CODICE FISCALE deve essere indicato il codice fiscale del soggetto. Per i soggetti residenti in Italia esso è costituito da sedici caratteri alfanumerici, mentre per i non residenti, se non attribuito, il campo assume il valore "NON PREVISTO".

5.1.2 Residenza

9. Nel campo INDIRIZZO devono essere indicati la via e il numero civico della località di residenza del soggetto. Per i soggetti non residenti in Italia, l'indirizzo deve comprendere anche il nome della città estera di residenza.
10. Nel campo CAP deve essere indicato il codice di avviamento postale della località di residenza del soggetto.
11. Nel campo COMUNE/STATO ESTERO deve essere riportata l'indicazione del comune ovvero dello Stato estero di residenza anagrafica del soggetto.
12. Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia di appartenenza del comune di residenza.

5.2 Quadro E: Informazioni sul soggetto diverso da persona fisica cui l'operazione va riferita

Tale quadro deve contenere le informazioni relative al soggetto cui l'operazione va riferita, nel caso in cui si tratti di soggetto diverso da persona fisica e da ditta individuale.

5.2.1 Dati identificativi

1. Il campo DENOMINAZIONE deve riportare l'esatta ragione sociale del soggetto segnalato così come risultante dall'atto costitutivo, senza l'utilizzo di sigle o acronimi, a meno che essi non costituiscano le effettive ragioni sociali.
2. Nel campo NATURA GIURIDICA deve essere indicata la natura giuridica assunta dal soggetto segnalato, utilizzando le codifiche di cui all'allegata tabella 2, senza punti o spazi intermedi.

3. Nel campo SIGLA deve essere indicata la sigla (acronimo) del soggetto, ove presente nell'atto costitutivo.

4. Nel campo DATA DI COSTITUZIONE deve essere indicata, ove disponibile, la data di costituzione del soggetto. Il campo deve essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa).

5. Il campo CODICE FISCALE deve contenere l'indicazione del codice fiscale del soggetto. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche esso è composto da 11 caratteri numerici allineati a sinistra.

Per i soggetti non residenti, se non attribuito, il campo assume il valore "NON PREVISTO".

6. Nel campo PARTITA IVA deve essere indicato il numero di partita IVA del soggetto segnalato.

5.2.2 Sede legale

7. Nel campo COMUNE/STATO ESTERO deve essere indicata in chiaro la città italiana ovvero, nel caso di soggetto non avente sede in Italia, lo Stato estero ove è allocata la sede legale.

8. Il campo PROVINCIA deve contenere la sigla automobilistica della provincia di appartenenza del comune ove il soggetto ha la sede legale.

5.2.3 Legale rappresentante

9. Il campo COGNOME deve riportare il cognome del legale rappresentante del soggetto cui l'operazione segnalata deve essere riferita.

10. Il campo NOME deve riportare il nome del legale rappresentante del soggetto al quale l'operazione segnalata deve essere riferita.

11. Nel campo COMUNE/STATO ESTERO DI NASCITA deve essere indicato in chiaro il comune ovvero lo Stato estero di nascita del legale rappresentante.

12. Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia del comune di nascita.

13. Il campo DATA DI NASCITA deve contenere la data di nascita del legale rappresentante. Il campo deve essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa).

14. Il campo SESSO deve indicare il sesso del legale rappresentante, secondo la seguente codifica:

"M" = maschile, "F" = femminile.

15. Nel campo INDIRIZZO DI RESIDENZA devono essere riportati la via e il numero civico di residenza del legale rappresentante. Per i soggetti non residenti in Italia, l'indirizzo deve comprendere anche la denominazione della città estera.

16. Il campo COMUNE /STATO ESTERO DI RESIDENZA deve contenere la descrizione in chiaro del comune ovvero dello Stato estero, se il legale rappresentante non è residente in Italia.

17. Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia del comune di residenza.

18. Nel campo CODICE FISCALE deve essere indicato il codice fiscale (sedici caratteri alfanumerici) del legale rappresentante. Per i soggetti non residenti, se non attribuito, il campo assume il valore "NON PREVISTO".

6. Quadro F: Informazioni sulla persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui va riferita l'operazione

Il presente quadro deve contenere informazioni relative alla persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui l'operazione è riferita. Si fa presente che nel caso di persona fisica operante per conto proprio, il quadro F non deve essere compilato.

6.1 Dati identificativi

1. Il campo COGNOME deve contenere il cognome della persona fisica che ha effettuato per conto di terzi l'operazione oggetto di segnalazione.

2. Nel campo NOME deve essere riportato il nome della persona fisica che ha effettuato per conto di terzi l'operazione oggetto di segnalazione.

3. Nel campo COMUNE/STATO ESTERO DI NASCITA deve essere indicato il comune ovvero, in caso di persona non nata in Italia, lo Stato estero di nascita del soggetto segnalato.

4. Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia di appartenenza del comune di nascita.

5. Il campo DATA DI NASCITA deve contenere la data di nascita del soggetto.

6. Il campo SESSO deve riportare l'indicazione del sesso del soggetto, secondo la seguente codifica:

"M" = maschile, "F" = femminile.

7. Nel campo CODICE FISCALE deve essere indicato il codice fiscale (sedici caratteri alfanumerici) del soggetto residente. Per i non residenti in Italia, se non attribuito, il campo assume il valore "NON PREVISTO".

8. Il campo TIPO LEGAME deve contenere il codice identificativo del tipo di legame che la persona fisica che ha effettuato l'operazione intrattiene con il soggetto cui essa è riferita.

Occorre indicare: 07 per mandato con rappresentanza; 08 per mandato senza rappresentanza; 09 per altro.

6.2 Residenza

9. Nel campo INDIRIZZO devono essere indicati la via e il numero civico della residenza anagrafica del soggetto. Per i soggetti non residenti in Italia, l'indirizzo deve comprendere anche la denominazione della città estera di residenza.

10. Nel campo CAP deve essere indicato il codice di avviamento postale della residenza del soggetto. Tale campo non è presente nel caso di soggetti non residenti.

11. Nel campo COMUNE /STATO ESTERO deve riportarsi l'indicazione del comune ovvero dello Stato estero di residenza anagrafica del soggetto.

12. Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia di appartenenza del comune di residenza.

7. Segnalazione sostitutiva

La segnalazione sostitutiva viene prodotta su iniziativa del segnalante ovvero su richiesta dell'UIC a seguito del riscontro, dopo la fase di acquisizione, di anomalie o incongruenze nel contenuto della segnalazione.

La segnalazione sostitutiva prende integralmente il posto di quella iniziale. Essa dovrà pertanto essere completa di tutti i dati precedentemente indicati oltreché, ovviamente, dei dati risultanti dalla rettifica, e dovrà pertanto riportare la chiave identificativa della segnalazione iniziale (tipo del soggetto segnalante, codice fiscale del soggetto segnalante, codice identificativo del soggetto segnalante, numero identificativo della segnalazione, data della segnalazione) nei campi corrispondenti.

8. Prestazione non eseguita

Qualora il sospetto riguardi una prestazione non eseguita, se ne richiede la distinta evidenziazione nel campo 1 del quadro B. In tale caso è data la possibilità al segnalante, qualora non abbia a disposizione tutti i dati previsti dal modulo, di effettuare la segnalazione in modo non completo.

9. Modalità di trasmissione della segnalazione

La segnalazione, inviata all'UIC secondo le modalità indicate al paragrafo 7 della parte IV del provvedimento, dovrà essere accompagnata da una lettera di trasmissione, a firma del soggetto segnalante, nella quale devono essere riportati il tipo di soggetto segnalante, il cognome e nome del/i segnalante/i, il numero identificativo e la data di riferimento della segnalazione, nonché il recapito telefonico del soggetto preposto a fornire/ricevere informazioni relative alla segnalazione inviata, secondo l'allegato fac-simile.

In caso di segnalazioni congiunte, la lettera di trasmissione dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti segnalanti.

L'UIC provvederà ad acquisire la segnalazione e ad attribuirle un proprio codice di protocollo. Tale codice, da utilizzare per tutte le successive comunicazioni relative alla medesima segnalazione, verrà notificato al segnalante.

Se il segnalante non riceve la notifica di avvenuta ricezione entro un ragionevole lasso di tempo, deve avvisare l'UIC - Servizio Antiriciclaggio, comunicando il numero identificativo e la data di invio della segnalazione per la quale non ha ricevuto la notifica. Qualora la segnalazione risulti effettivamente non pervenuta, il segnalante dovrà ripeterne l'invio.

Il codice di protocollo UIC verrà assegnato solo alle segnalazioni correttamente acquisite. Nel caso in cui si verifichi un errore di acquisizione, il suddetto codice non verrà assegnato e la comunicazione di notifica conterrà la descrizione dei rilievi riscontrati. In questo caso il segnalante, dopo aver tempestivamente corretto gli errori, dovrà, senza indugio, ripetere la segnalazione. Tale segnalazione non è considerata sostitutiva.